



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 86

Data 08/07/2013

Oggetto: Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi comunali. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemilatredici, il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **13:00**
nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Leonardi Francesco	V. Sindaco	X	
3	Cardaci Prospero	Assessore	X	
4	Pagana Carmela	"	X	
5	Vitanza Luigi	"	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. **28** del **08/07/2013** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 28 del
Registro

Data:
08.07.2013

Oggetto: Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi comunali.
Proposta per il Consiglio Comunale.



Su proposta del Sindaco



Visto

Il Sindaco
(Rag. Cosimo Marotta)

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 08.07.2013



Il Capo Area
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 08.07.2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale n. 28 del 08.07.2013

Con oggetto: Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi comunali. Proposta per il consiglio Comunale

IL SINDACO

Visto

- l'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che gli "enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali",
- l'art. 8, comma 1, della legge 212/2000 che prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione",
- la necessità, inoltre, di disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa,
- lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Finanziario costituito da tre Capo e da 14 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 14;

Ritenuto

- di dover provvedere all'approvazione del regolamento per le compensazioni e rateizzazioni dei tributi comunali in maniera da disciplinare la materia per i motivi sopra esposti;
- che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.lgs 267/2000, rientra l'approvazione di regolamenti;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- Di approvare lo schema di "Regolamento di compensazione e rateizzazione dei tributi comunali", costituito da tre Capo e da 14 articoli, allegato alla presente deliberazione;
- Dare mandato al responsabile degli affari finanziari di provvedere al successivo inoltro al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di rito;

CAPO I

DILAZIONI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Canone Idrico Integrato, Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili, ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- 2) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

- a) nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali;

§ Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

§ Disoccupato iscritto al collocamento;

§ Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;

§ Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

§ Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

§ Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

§ Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

§ Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale prestata dal Municipio;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

§ Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

§ Certificazione mobilità/cassa integrazione;

§ Certificato disoccupazione;

§ Altro;

b) nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

§ Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

§ Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;

§ Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;

§ Visura camerale aggiornata;

§ Altro;

Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del

D.P.R. 602/73, (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 300,00 nessuna dilazione;
 - da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili
 - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - da € 10.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
 - da € 15.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili
 - da € 20.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 65 rate mensili
- Oltre € 25.000,01 fino ad un massimo di 70 rate mensili

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

2. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 - INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.



ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione, ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, o raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.



CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 9 - PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie:

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa
 - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 - per le somme da ingiunzioni di pagamento,
 - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 10 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Servizio Idrico Integrato;
- 5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 11 - Compensazione tra tributi diversi

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
- 6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Servizio Idrico Integrato;

Art. 12 - Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Raddusa in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- il tributo dovuto al lordo della compensazione;

- l'esposizione del credito da compensare, il relativo titolo e l'atto di impegno con il quale l'amministrazione comunale ha assunto l'obbligo della prestazione dei servizi o dell'acquisizione dei beni;

- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

7) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

8) La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

9) Qualora il creditore del Comune richieda in compensazione, una somma inferiore all'ammontare complessivo del credito vantato, l'eventuale concessione della stessa non dà diritto al consequenziale pagamento del saldo, se questo non è in scadenza secondo l'ordine cronologico dei pagamenti seguito dall'Ente.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 9 LUG. 2013 e defissa il _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data - 8 LUG. 2013

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li - 8 LUG. 2013

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Regolamento per la compensazione e rateizzazione dei tributi comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Esecutivo dal _____

CAPO I

DILAZIONI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Canone Idrico Integrato, Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili, ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- 2) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

- a) nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- § Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- § Disoccupato iscritto al collocamento;
- § Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- § Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- § Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- § Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- § Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- § Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale prestata dal Municipio;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- § Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- § Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- § Certificato disoccupazione;
- § Altro;

b) nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- § Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- § Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- § Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- § Visura camerale aggiornata;
- § Altro;

Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del

D.P.R. 602/73, (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 300,00 nessuna dilazione;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da € 10.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
- da € 15.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili
- da € 20.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 65 rate mensili
- Oltre € 25.000,01 fino ad un massimo di 70 rate mensili

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

2. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 - INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione, ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, o raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 9 - PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie:

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa
 - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 - per le somme da ingiunzioni di pagamento,
 - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 10 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- 4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Servizio Idrico Integrato;
- 5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 11 - Compensazione tra tributi diversi

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
- 6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Servizio Idrico Integrato;

Art. 12 - Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Raddusa in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare, il relativo titolo e l'atto di impegno con il quale l'amministrazione comunale ha assunto l'obbligo della prestazione dei servizi o dell'acquisizione dei beni;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

7) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

8) La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

9) Qualora il creditore del Comune richieda in compensazione, una somma inferiore all'ammontare complessivo del credito vantato, l'eventuale concessione della stessa non dà diritto al consequenziale pagamento del saldo, se questo non è in scadenza secondo l'ordine cronologico dei pagamenti seguito dall'Ente.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.